

**MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI
UTILIZZO DEL FONDO LEGGE
REGIONALE N. 10 DEL 27/01/2017 –
ART.16 E S.M.I.**

Sommario

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO	4
ART. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI CONFIDI.....	4
ART. 5 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE.....	5
ART. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI.....	6
ART. 7 – OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI	7
ART. 8 – DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
ART. 9 – OBBLIGHI DEI CONFIDI.....	9
ART. 10 – MONITORAGGIO, CONTROLLI E AUDIT	11
ART. 11 – CAUSE DI REVOCA	12

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 22/04/2013 e s.m.i. con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo all'Attività I.2.4. *"Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI"* del POR FESR Abruzzo 2007/2013;
2. la Decisione C(2010) 4505 del 06/07/2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il *"Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese"*, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);
3. il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;
4. Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;
5. Comunicazione su criteri per strumenti finanziari - Comunicazione *"Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio"* (2014/C 19/04) pubblicata sulla GUUE C19 del 23/01/2014;
6. la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C, n. 155/02 del 20/06/2008;
7. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
8. Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 gennaio 2017 *"Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi"*;
9. Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, così come modificata con la Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017, pubblicata sul BURA Speciale n. 85 del 09/08/2017.
10. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/200;
11. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
12. il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
13. il Regolamento (UE) 2021/1058 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
14. il Regolamento (UE) 2021/1060 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno

2021 che reca disposizioni comuni che possono applicarsi, tra l'altro, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione;

15. Regolamento (UE) n. 1315/2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
16. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
17. la Nota della Commissione Europea – DG Concorrenza – Aiuti di Stato, prot. n. COMP/H2/MB/as/2016/069775 del 14 luglio 2016 con riferimento al decreto interministeriale da adottare ai sensi dell'art. 1 comma 54 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha, tra l'altro, stabilito che *“il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle garanzie ricevute, deve limitarsi a coprire solamente gli eventuali costi amministrativi di istruttoria (due diligence, ecc.) sostenuti dai Confidi stessi.”*; ha previsto che al termine del periodo di operatività le risorse devono essere restituite; ha escluso ogni possibile riutilizzo da parte dei Confidi delle risorse del fondo rischi per attività e a condizioni diverse da quelle per le quali le risorse sono state originariamente assegnate;
18. il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;
19. Approvazione della Commissione Europea degli schemi di prestiti garantiti sotto il Fondo di garanzia per le PMI del 13/04/2020 C(2020) 2370 final.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, nel testo integrato e modificato dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017, ha previsto l'assegnazione ai Confidi delle risorse rivenienti dal POR FESR Abruzzo 2007/2013, Linea di Attività I.2.4 *“Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI”*, con il vincolo di incremento del Fondo Rischi per la concessione di nuove garanzie alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti sul territorio regionale.
2. I Confidi assegnatari delle risorse di cui al Fondo L.R. n. 10 del 27/01/2017, sono quelli che hanno gestito le risorse di cui all'Avviso Pubblico inerente la Linea di Attività I.2.4 del POR FESR 2007/2013, emanato con DGR n. 304 del 22/04/2013, come integrato a modificato con DGR n. 349 del 13/05/2013, conclusosi con la pubblicazione della graduatoria sul BURA n. 39 del 30/10/2013.
3. L'Amministrazione Regionale, con il presente documento, provvede a disciplinare, non una nuova attribuzione di risorse, ma una **riassegnazione di risorse già assegnate in precedenza** e libere da vincoli di garanzia, nonché di quelle che si andranno gradualmente a liberarsi nei successivi anni al fine di consentirne l'ulteriore operatività, al fine di evitare fenomeni indiretti di capitalizzazione dei Confidi.
4. Il Soggetto Gestore, al quale sono demandate tutte le attività di gestione, monitoraggio e controllo, è la società Fi.R.A. Spa, società *in house* della Regione Abruzzo.
5. L'Amministrazione Regionale intende sostenere i processi finalizzati a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese, sostenendo la competitività dei sistemi

produttivi e agevolando l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti sul territorio regionale, nonché rafforzare l'offerta di strumenti finanziari in favore ed a supporto del sistema imprenditoriale in una delicata fase congiunturale, caratterizzata da una grave crisi energetica e da una notevole richiesta di capitale circolante.

6. In tale contesto economico-finanziario si inquadra lo Strumento Finanziario (SF) previsto nel presente documento che è finalizzato allo sviluppo, al potenziamento e/o all'espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, da attuarsi mediante la realizzazione di investimenti produttivi ("Sviluppo aziendale") e/o l'incremento dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa ("Capitale circolante"), attraverso la concessione di nuove garanzie, poste in essere dopo la sottoscrizione di apposita Convenzione con il Soggetto Gestore Fi.R.A. Spa, per operazioni di finanziamento di breve e medio termine.
7. Gli aiuti di cui al presente documento sono esclusivamente quelli che vengono concessi, da parte dei Confidi, in regime "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 2831/2023, sotto **forma di garanzia** a favore delle MPMI operanti sul territorio regionale e dei liberi professionisti in quanto equiparati alle MPMI.

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO

1. L'ammontare complessivo delle risorse rinvenienti dalla Linea di Attività I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 "*Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI*", alla data del 31/03/2018, è pari complessivamente ad € 14.591.232,87 – in quota parte ancora vincolate per operazioni di garanzia ancora in essere.

ART. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI CONFIDI

1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun Confidi tenuto conto degli obiettivi raggiunti nel programma 2007/2013 ed in proporzione dell'entità e del numero delle garanzie concesse.
2. Le risorse del Fondo, successivamente alla sottoscrizione con il Soggetto Gestore di apposita Convenzione che ne regola modalità e durata, sono assegnate secondo le seguenti modalità:
 - a. ai Confidi, che **hanno conseguito gli obiettivi** previsti nell'ambito della programmazione 2007/2013 del POR FESR (Linea I.2.4) ossia aver concesso entro il 31/12/2015 (termine prorogato al 15/12/2016) garanzie per un ammontare pari a 2 volte l'importo ad essi trasferito, è assegnato il seguente importo:
 - i. $RA = PL (S - E - I)$
ovvero le Risorse Assegnate (RA) sono pari alla Parte Libera da garanzie (RL) delle Somme ad essi complessivamente trasferite (S) al netto delle Escussioni (E) subite e degli Interessi (I);
 - b. ai Confidi, che **non hanno conseguito** l'obiettivo previsto nell'ambito della programmazione 2007/2013 del POR FESR (Linea I.2.4) è assegnato il seguente importo:
 - i. $RA = PL (S - E - I - RR)$

- ii. ovvero le Risorse Assegnate (RA) sono pari alla Parte Libera da garanzie (RL) delle Somme ad essi complessivamente trasferite (S) al netto delle Escussioni (E) subite, degli Interessi (I) e delle Risorse Restituite (RR);
- 3. Il Soggetto Gestore, all'atto della stipula della Convenzione con i singoli Confidi, provvede, applicando le formule di cui ai commi precedenti, ad assegnare a ciascuno di essi la quota parte di risorse del Fondo che risulta libera da vincoli di garanzia, sulla base dei dati che ciascun Confidi è tenuto a fornire prima della stipula della Convenzione stessa.
- 4. Il Soggetto Gestore provvede, con cadenza semestrale e con successivi atti integrativi della Convenzione stipulata, ad assegnare a ciascun Confidi le risorse che medio tempore si sono liberate dai vincoli di garanzia preesistenti.
- 5. Le risorse assegnate ai sensi dei precedenti commi devono essere depositate presso uno o più c/c dedicato/i denominato "*Fondo Legge Regionale n. 10/2017*".
- 6. La Giunta Regionale, entro il 31/12/2029 adotterà un proprio atto per disciplinare le modalità di impiego e/o l'eventuale restituzione delle risorse del Fondo Rischi che, al netto delle eventuali escussioni subite ed incrementate degli interessi maturati, risultano, a quella data, libere da vincoli di garanzia.

ART. 5 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

- 1. Le somme assegnate ai Confidi a valere sulle risorse della L.R. n. 10/2017, devono essere utilizzate per la concessione di nuove operazioni di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale, sulla base delle seguenti condizioni:
 - a. devono essere concesse direttamente ai destinatari finali di cui all'articolo 8;
 - b. devono riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;
 - c. devono essere concesse nella misura massima del 80% del finanziamento bancario;
 - d. le garanzie possono essere concesse, con le modalità dei punti precedenti, fino al 31/12/2029;
 - e. la scadenza e la durata dei finanziamenti oggetto di garanzia a breve e medio termine non può essere successiva alla data del 31/12/2033;
 - f. i Confidi possono percepire dall'impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell'importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente sostenute e comunque non superiore a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera m) del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%;
 - g. ai Confidi è consentito prestare nuove garanzie per la conclusione di operazioni di finanziamento che eccedono il limite temporale del 31/12/2033, a condizione che nel provvedimento di concessione sia espressamente indicato dal Confidi che, per i ratei dovuti e non saldati, nel caso di insolvenza dell'impresa, il Confidi stesso risponde con i propri fondi rischi ordinari.
- 2. Al termine delle operazioni garantite con le risorse dell'ex Fondo di Rotazione del POR

FESR 2007/2013 - Attività I.2.4, i Confidi devono trasferire le quote che si sono così liberate sul nuovo c/c dedicato denominato **“Fondo Legge Regionale n. 10/2017”**, di cui al precedente articolo 4, comma 3. Entro i successivi 30 giorni dall’avvenuto rimborso del finanziamento, il Confidi deve inviare al Soggetto Gestore la copia della contabile attestante l’avvenuto trasferimento. Il mancato invio della predetta documentazione comporta l’applicazione a carico del Confidi di una penale, così come previsto nella pertinente Convenzione da stipulare con il Soggetto Gestore Fi.R.A. S.p.A.;

3. Per la gestione del predetto Fondo il Confidi assicura un valore dell’effetto leva almeno pari a 4 delle risorse disponibili sul nuovo c/c dedicato **“Fondo Legge Regionale n. 10/2017”**, rispetto all’ammontare delle nuove operazioni di garanzia concesse.

ART. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Gli interventi previsti dal presente documento sono finalizzati a favorire le imprese con patrimonio debole che abbiano concrete prospettive di sviluppo ed intendano fare investimenti a breve e medio termine. Le MPMI regionali vengono sostenute nell’attuazione di piani di impresa, finalizzati, alternativamente o congiuntamente, allo “Sviluppo aziendale” e/o al “Capitale circolante”.
2. In particolare, l’intervento di garanzia può essere richiesto su finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti volti:
 - a) alla realizzazione di investimenti produttivi per la creazione di nuovi impianti o l’ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti;
 - b) ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - c) all’innovazione di prodotto, processo e organizzativa (inclusa la formazione di figure professionali ovvero realizzazione di investimenti nella green economy);
 - d) al sostegno allo start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita;
 - e) per finanziamenti relativi al reintegro del capitale circolante e per l’attività ordinaria d’impresa;
 - f) al riequilibrio finanziario dell’impresa, ovvero l’attivazione di finanziamenti a breve e medio termine finalizzati ad eliminare passività aziendali e/o ristrutturazione delle esposizioni bancarie, purché inseriti nell’ambito di un più complessivo progetto di sviluppo dell’impresa. Le operazioni di consolidamento o di rinegoziazione di linee di credito sono consentite a condizione che il nuovo finanziamento bancario concesso preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di consolidamento o di rinegoziazione;
 - g) alla capitalizzazione dell’impresa, ovvero finanziamenti attivati, per il perseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e d) che precedono, dai soci di MPMI che abbiano assunto le deliberazioni previste dal codice civile e finalizzati a sostenere processi di capitalizzazione aziendale mediante:
 - i. aumento del capitale sociale della società;
 - ii. sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale;
 - h) ad affrontare la crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia COVID-19, nonché dalla crisi energetica causata dai conflitti bellici in atto.

ART. 7 – OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI

1. Il Confidi, sono tenuti a raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) alla data del 10/01/2024 dovranno attestare l'ammontare di nuove garanzie concesse ed erogate dall'Istituto di Credito alla data del 31/12/2023. Tale importo deve essere pari ad **almeno 4** volte l'importo delle risorse assegnate, ed aver effettuato **almeno 10** operazioni di garanzia; nel caso in cui tale obiettivo non viene raggiunto il Confidi è tenuto a restituire al Soggetto Gestore, le risorse non impiegate. La Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito;
- b) alla data del 10/01/2027 i Confidi, con la rendicontazione finale, devono attestare un ammontare di nuove garanzie concesse alla data del **31/12/2026**, in misura pari ad **almeno 4 volte** l'importo del Fondo Rischi a disposizione del Confidi. Tale importo è calcolato **al netto** della quota parte del Fondo già impiegata per la concessione di garanzie al 31/12/2023 (I step) e delle eventuali **escussioni** subite. I confidi devono, inoltre, aver effettuato **almeno 10** ulteriori operazioni di garanzia. Gli importi non impegnati come garanzie alla data del 31/12/2026 sono restituiti al Soggetto Gestore sulla base della seguente formula:

$$R_i = A_i - G_i/4$$

dove:

R_i = Restituzione da parte del Confidi i-esimo;

A_i = Somme complessivamente assegnate al Confidi i-esimo alla data del 31/12/2026;

G_i = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso assegnate, al netto delle eventuali escussioni.

La Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito, sulla base delle indicazioni riportate nell'atto di Giunta Regionale di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente documento;

- c) alla data del **10/01/2029** il Confidi deve rendicontare un ammontare di nuove garanzie concesse (a fronte di finanziamenti bancari erogati) alla data del **31/12/2028**, in misura pari ad **almeno 4 volte** l'importo delle risorse di cui al presente documento. Tale importo è calcolato **al netto** della quota parte del Fondo già impiegata per la concessione di garanzie al 31/12/2026 (II step) e delle eventuali **escussioni** subite. Il Confidi deve, inoltre, aver effettuato **almeno 10** ulteriori operazioni di garanzia. Gli importi non impegnati come garanzie alla data del 31/12/2026 sono restituiti al Soggetto Gestore sulla base della seguente formula:

$$R_i = A_i - G_i/4$$

dove:

R_i = Restituzione da parte del Confidi i-esimo;

A_i = Somme complessivamente assegnate al Confidi i-esimo alla data del 31/12/2028;

G_i = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso assegnate, al netto delle eventuali escussioni.

La Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito, sulla base delle indicazioni riportate nell'atto di Giunta Regionale di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente documento.

2. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo, i Confidi possono costituire Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) ovvero stipulare appositi Contratti di Rete. In tal caso è necessario che al Soggetto Gestore sia inviata la documentazione attestante la costituzione del RTI ovvero la stipula del Contratto.
3. Per le risorse assegnate *medio tempore* ai Confidi, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 4, gli obiettivi prestazionali previsti dal precedente comma 1 sono verificati tenuto conto dal termine temporale di effettivo impiego delle risorse stesse.

ART. 8 – DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono accedere al Fondo di cui al presente documento le MPMI che risultano cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Abruzzo al momento del rilascio della garanzia;
 - b) nell'ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante è espressamente richiesta, al momento del rilascio della garanzia, l'esistenza, da parte dell'impresa, di una sede legale e/o operativa ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all'interno della quale venga svolta l'attività di impresa;
 - c) essere attivi e iscritti, al momento del rilascio della garanzia, al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
 - d) essere classificate ai sensi dall'articolo 2 dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023:
 - Micro impresa: "un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro";
 - Piccola impresa: "un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro";
 - Media impresa: "un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
 - e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento;

- f) essere economicamente e finanziariamente sane, ovverosia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito;
 - g) essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale e degli interessi;
 - h) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Abruzzo agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
 - i) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi ed alle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro, contrasto ed emersione del lavoro non regolare;
 - j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
 - k) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
 - l) aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 - m) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - n) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
2. I requisiti sopra menzionati vengono opportunamente verificati dal Confidi al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, anche per il tramite dell'acquisizione di apposite dichiarazioni rese da parte delle imprese ai sensi del DPR. 445/2000. In tal caso il Confidi ha l'obbligo di verificare almeno il 10% delle dichiarazioni rilasciate e di relazionare a riguardo al Soggetto Gestore.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI CONFIDI

1. Le risorse assegnate ai Confidi devono essere impiegate per costituire uno specifico Fondo Rischi denominato "*Fondo Legge Regionale n. 10/2017*" ai fini della concessione di nuove garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese che ne facciano richiesta.
2. I Confidi devono effettuare l'istruttoria della domanda pervenuta dalla MPMI per la concessione delle nuove garanzie ottemperando a quanto maggiormente dettagliato nella Convenzione di cui all'articolo 2, comma 5, alla quale si rinvia.
3. I Confidi possono percepire dall'impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell'importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente sostenute e comunque non superiore a quanto

disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera m) del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%.

4. I Confidi sono tenuti a calcolare l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) della garanzia concessa, utilizzando il metodo nazionale autorizzato con Decisione n. 4505 del 06/07/2010 (N 182/2010) della Commissione europea conformemente a quanto previsto all'art 4 comma 6 lettera d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in esso previste
5. È obbligo dei Confidi provvedere all'inserimento dei dati relativi alle MPMI all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui all'art 52 della legge 234/2012, garantendo il rispetto nell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici, gestione concorrente di risorse del bilancio europeo, intermediari e mercati finanziari e il rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità.
6. È compito dei Confidi verificare che i finanziamenti richiesti dalle MPMI, ai sensi del precedente articolo 6, siano effettivamente realizzati nel rispetto degli scopi dichiarati, entro un arco temporale di 12 mesi, anche attraverso l'acquisizione di una dichiarazione rilasciata dall'impresa che attesti l'effettiva realizzazione del progetto nel rispetto delle disposizioni del bando e del presente documento. In tal caso il Confidi ha l'obbligo di verificare almeno il 10% delle dichiarazioni acquisite e di relazionare semestralmente a riguardo al Soggetto Gestore.
7. I Confidi, per tutta la durata del programma, devono assicurare e garantire la corretta trasmissione dei dati e flussi finanziari nei tempi e con le modalità previste nel successivo art. 10 e dettagliate nell'apposita Convenzione.
8. I Confidi hanno l'obbligo di provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione dello SF (e relativi investimenti per i destinatari finali) siano disponibili e conservati.
9. I Confidi hanno l'obbligo di garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, fermo restando le norme contabili nazionali e comunitarie.
10. I Confidi hanno l'obbligo di concedere nuove garanzie alle MPMI, nel rispetto di quanto già previsto nel precedente articolo 6.
11. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti al precedente art. 7, i Confidi si obbligano a restituire al Soggetto Gestore le somme non impiegate in garanzie sulla base della formula indicata nel medesimo articolo.
12. Gli interessi maturati sul/i conto/i corrente/i dedicato/i devono essere restituiti al Soggetto Gestore con cadenza annuale.
13. La scadenza dei finanziamenti a breve e medio termine, oggetto di garanzia, non potrà essere successiva alla data del 31/12/2033. Al Confidi è, comunque, consentito prestare nuove garanzie per la conclusione di operazioni di finanziamento che eccedono il limite temporale del 31/12/2033, a condizione che nel provvedimento di concessione della garanzia sia espressamente indicato, a pena di nullità dell'atto, che, in caso di insolvenza dell'impresa, per i ratei dovuti e non saldati, eccedenti il limite temporale del 31/12/2033, il Confidi stesso risponde esclusivamente con i propri fondi rischi ordinari.
14. Il fondo erogato dovrà essere utilizzato dai Confidi entro il termine del 31/12/2029 e dovrà essere restituito, ridotto delle eventuali perdite subite, al termine delle garanzie, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2033.

15. Per la gestione del predetto Fondo i Confidi devono assicurare un valore dell' "effetto leva" **almeno pari a 4** delle risorse disponibili, come meglio specificato nel precedente articolo 7.
16. I Confidi sono tenuti a raggiungere gli obiettivi intermedi e finali così come richiesti nel precedente articolo 7 del presente documento.
17. I Confidi devono sottoscrivere con il Soggetto Gestore un'apposita Convenzione (ed eventuali successivi atti integrativi), atto formale che definisce e disciplina le attività da realizzare, le modalità di pagamento e di rendicontazione, le dichiarazioni da acquisire dai destinatari finali degli aiuti nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

ART. 10 – MONITORAGGIO, CONTROLLI E AUDIT

1. Ciascun Confido è tenuto a trasmettere semestralmente al Soggetto Gestore, per tutto il periodo di durata del Fondo Rischi, una dettagliata relazione, dalla quale risulti:
 - a) il numero e l'importo delle nuove operazioni di garanzia concesse, nell'anno di riferimento, ai destinatari finali di cui all'articolo 8 a valere sul Fondo Rischi di cui all'articolo 4, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno;
 - b) il numero e l'importo delle escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione delle imprese a cui le perdite afferiscono;
 - c) l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del costo sostenuto dal destinatario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, al destinatario finale, determinato applicando il richiamato "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese";
 - d) la situazione contabile dello specifico Fondo Rischi denominato "*Fondo Legge Regionale n. 10/2017*" alla data di predisposizione della relazione;
 - e) la quantificazione degli interessi attivi maturati sul/i conto/i corrente/i acceso/i dal Confido (se gli interessi si determinano annualmente tale dato può essere fornito solo una volta nella relazione al 30 giugno);
 - f) l'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al successivo articolo 11;
 - g) ogni ulteriore informazione significativa, richiesta dal Soggetto Gestore e/o dalla Regione, ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi.
2. La relazione di cui al precedente comma, da effettuarsi semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre per tutta la durata di gestione del Fondo Rischi dedicato (fino al 31/12/2033), deve essere trasmessa al Soggetto Gestore entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, sino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal Fondo Rischi stesso, pena l'applicazione di penali come indicato nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 5.
3. La Regione, per il tramite del Soggetto Gestore, o direttamente il Soggetto Gestore possono, in qualsiasi momento, richiedere ai Confidi informazioni aggiuntive sulla

gestione del Fondo Rischi. Possono inoltre effettuare controlli e ispezioni sia presso i Confidi sia presso le micro, piccole e medie imprese - destinatari finali – al fine di verificare il corretto impiego delle risorse trasferite ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 10/2017 e s.m.i.

4. Infine, con riguardo alle disposizioni in materia di *audit*, i Confidi hanno l’obbligo di:
 - a) sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal Reg. (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 1060/2012 e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
 - b) assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l’accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione del Fondo Regionale (e relativi investimenti per i destinatari finali);
 - c) attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo.

ART. 11 – CAUSE DI REVOCA

1. L’assegnazione allo specifico Fondo Rischi dedicato denominato “*Fondo Legge Regionale n. 10/2017*” è revocata nei seguenti casi:
 - a) il Confidi abbia reso, in qualsiasi fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) il Confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
 - c) scissione del confidi;
 - d) mancato rispetto da parte del Confidi degli obblighi previsti dal presente documento;
2. I Confidi destinatari del provvedimento di revoca delle risorse assegnate restituiscono al Soggetto Gestore, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, tali risorse che andranno a confluire sul Fondo di rotazione:
 - a) un importo pari alla dotazione, alla data in cui si è manifestato l’evento alla base del provvedimento di revoca, del Fondo Rischi dedicato, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del precedente comma, un importo pari all’iniziale dotazione del Fondo Rischi dedicato;
 - b) una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) delle risorse assegnate al Fondo Rischi dedicato, da restituire ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera a).
3. Le somme recuperate dal Soggetto Gestore, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, sono nella disponibilità della Regione Abruzzo che si riserva di decidere, con un proprio atto, le modalità di utilizzo di tali risorse.